

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL' ABRUZZO
SECONDA SEZIONE

riunita in udienza il 22/03/2023 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:

VENEZIA VINCENZO, - Presidente

BAIOCCO ALBERTO, - Relatore

MARINELLI FABRIZIO, - Giudice

in data 22/03/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 120/2022 depositato il 25/02/2022

proposto da

(...)

Difeso da

(...)

ed elettivamente domiciliato presso (...)

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila - Via Filomusi Guelfi 67100 L'Aquila AQ

elettivamente domiciliato presso dp.laquila@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 413/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale L'AQUILA sez. 2 e pubblicata il 29/06/2021

Atti impositivi:

- ESTRATTO DI RUOLO n. (...) IRPEF-ALTRO 2014

- ESTRATTO DI RUOLO n. (...) IRPEF-ALTRO 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Svolgimento del processo

Con gravame ritualmente interposto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, il contribuente impugnava la sentenza n. 413/2021, emessa in data 16/29.06.21 dalla Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila Sez. II, con la quale, in una alla condanna alle spese di lite, aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso le cartelle esattoriali, i relativi ruoli e tutti gli atti presupposti e prodromici, antecedenti nonché annessi, connessi e conseguenti ad oggetto imposte per Euro 4.124,16, anno 2014, e per Euro 4.527,99, anno 2015.

A fronte di una sentenza che aveva pronunciato, in punto di rito, sul rilievo che, avendo il contribuente sollevato eccezioni (mancata notifica delle cartelle di pagamento) riguardanti l'attività non già dell'ufficio titolare del credito tributario (A.E.), bensì dell'ufficio preposto alla riscossione (A.E.R.), il suo ricorso doveva essere rivolto nei confronti di questo secondo ufficio (non evocato in giudizio) e non nei confronti del primo, ed ancora sul rilievo che il ricorso era stato avanzato avverso un atto interno dell'Amministrazione (estratto di ruolo), come tale non impugnabile, non senza ed al contempo, ed in punto di merito, comunque osservare come le cartelle contestate risultassero del tutto conformi al modello legale, l'appellante, ripercorsi i fatti sostanziali e processuali posti a base del mezzo, denunciava l'erroneità di detta statuizione, partitamente rimarcando che 1)- nel caso di specie, non ricorreva alcun litisconsorzio necessario tra i detti uffici (titolare del credito e deputato alla sua riscossione), ma semmai un litisconsorzio facoltativo da far valere da parte del secondo ufficio nei confronti del primo, ove gli si fosse contestata la sussistenza del credito attivato, e ciò con la conseguenza che la sentenza, in punto di merito, ben poteva fare stato nei confronti dell'ufficio effettivamente evocato (nel caso in esame l'A.E.); 2)- proprio la dedotta mancata notificazione delle cartelle di che trattasi, giustificava l'attivata tutela giurisdizionale avverso una pretesa tributaria conosciuta dal contribuente, appunto e per la prima volta, attraverso l'estratto in questione, e ciò ancor prima che a questi venisse notificato un ulteriore atto della sequenza esattoriale; 3)- comunque, giusta le diverse risultanze anagrafiche relative alla sua residenza (...) le cartelle in questione non gli erano mai state ivi notificate; 4)- per quanto successivamente conosciuto, dette cartelle non rispondevano a legge, motivo, questo, ulteriore per ritenere ingiusta anche l'operata liquidazione delle spese di lite.

Da parte sua, il costituito ufficio, a sostegno dell'impugnata sentenza deduceva 1)- in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardiva sua proposizione rispetto alla notificazione delle cartelle impuginate; 2)- la sussistenza della legittimazione passiva del concessionario per la riscossione, atteso che nel caso di specie si era inteso contestare una (mancata) attività di quest'ultimo, con conseguente inammissibilità del ricorso in difetto di una sua evocazione in giudizio; 3)- la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, quale atto non idoneo ad incidere sulla sfera giuridica del contribuente, come pure confermato dall'ultimo intervento legislativo a tal riguardo; 4)- la regolare notificazione delle cartelle di pagamento in questione, sia con riferimento agli strumenti notificatori, sia con riguardo alla loro completezza sostanziale e formale.

Il ricorso veniva trattenuto a decisione all'esito di discussione alla pubblica udienza del 22.03.2023.

Motivi della decisione

L'appello è meritevole di accoglimento per gli appresso spiegati motivi.

Lo stesso appellato, con le sue controdeduzioni, non ha mancato di rammentare che il contribuente con il suo ricorso introduttivo ha instato perché le due cartelle in questione fossero dichiarate nulle e/o annullate, tra l'altro, per 5. "decadenza del diritto da parte dell'ente impositore a riscuotere le somme".

Da ciò deriva che la domanda attivata in questa sede ha appunto riguardato il diritto (che si pretende decaduto) dell'ente impositore, per assunto difetto di notificazione, nei termini di legge, dell'atto (cartella di pagamento) veicolante il relativo ruolo, con la conseguenza che il soggetto legittimato ad interloquire sul punto è proprio l'ufficio (A.E.) contro cui il ricorso, in effetti, è stato rivolto.

Orbene, a chiamare in causa il suo concessionario, perché ivi sostenesse e dimostrasse la rituale notificazione delle anzidette cartelle, semmai, era onere dell'odierno appellato, così come era suo onere, in alternativa, acquisire le medesime per smentire l'assunto del contribuente.

Agli atti di questo giudizio, al di là di meri riferimenti, non risultano prodotte le cartelle in questione, da cui possa risultare la loro rituale notificazione all'indirizzo "attuale" (nel senso al momento della notifica) del contribuente. In difetto di ciò, il cui onere, giusta la formulata domanda, ricadeva sull'ufficio, non possono non essere accolte le ragioni, qui devolutivamente riproposte, di parte privata.

Ogni altra questione resta assorbita, non senza aver prima confermato che la tutela giurisdizionale, nell'interesse del contribuente ed ancor prima che questi venga attinto da consequenziali atti esattivi, può essere attivata, in difetto di precedente notifica dell'atto impositivo, anche a seguito di acquisita conoscenza di quest'ultimo per via del richiesto ed ottenuto estratto di ruolo.

Le spese, rideterminate giusta il diverso esito della controversia, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione, definitivamente pronunciando sull'interposto appello, così decide:

accoglie l'appello; condanna l'appellato a rifondere in favore dell'appellante le spese del doppio grado, che liquida in Euro 1.500,00, per il primo grado, ed in Euro 2.000,00, per il secondo grado, oltre oneri di legge.

Conclusione

L'Aquila, il 22 marzo 2023.